

D.D.G. 28 del _____

15 NOV 2021

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Visto e ^{associato} 7675, AS
^{ridotto} AS
definitivo di AS
provvisorio di AS
N. 476 cap. AS
scheda n. _____
Per l'esecuzione..... 0
Palermo, li _____
Il Responsabile della Ra.....

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.P.R.S. n. 464/Serv. I/S.G. del 6 agosto 2020 con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che il medesimo ha assunto le predette funzioni il 22 marzo 2021;

VISTA la delibera presidenziale n. 3 del 25 marzo 2021 con la quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del predetto Dirigente Generale;

VISTA la delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021 relativa alla ratifica da parte del C.d.A. delle predette delibere presidenziali nn. 2 e 3/21;

VISTA la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente – esercizi finanziari 2021/23;

VISTA la delibera consiliare n. 18 del 20 ottobre 2021 relativa alla variazione del sopra citato bilancio di previsione;

VISTA l'articolata e complessa controversia insorta tra questo Istituto e c.ti ed il Dr. Giuseppe Ancona a seguito del sinistro a suo tempo occorso al medesimo;

VISTA, da ultimo, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2403/2019 con la quale, in riforma di precedenza pronuncia della predetta Corte d'Appello, è stata, tra l'altro, disposta la solidarietà passiva tra questo Istituto ed il Dr Elio Marzullo e l'oggi defunto Dr Diego Planeta, nelle rispettive qualità pro - tempore;


VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2019/004/SC/000002403/0/002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9536 del 9 novembre 2021, per l'importo di € 7.675,75, comprensivo di spese di notifica, relativo alla sopra citata sentenza;


RITENUTA la necessità di provvedere al predetto pagamento stante la come sopra disposta solidarietà passiva;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad effettuare il correlativo impegno di spesa della predetta somma di € 7.675,75 con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2021;

DECRETA

- **di provvedere**, per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma di € 7.675,75 di cui all'avviso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2019/004/SC/000002403/0/002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9536 del 9 novembre 2021; ;
- **di impegnare**, a tal fine, la predetta somma di € 7.675,75 con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2021.

Il Direttore Generale

Dr. Gaetano Apfite



Il Dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai D. Lgs. nn. 118 e /11, è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè



GIULIO SIGNORELLO

MICHELANGELO VITALE
Via Vittorio Emanuele Orlando n. 6
tel./fax 091 588452 - cell. 380 3690478
pec: michelangelovitale@pcavvpd.it
90138 PALERMO

240/19

C O P I A

Sentenza n. 2403/2019 pubbl. il 09/12/2019

- Direzione fiscale
- Sop. di
- U.S. Calabria e Calabria

RG n. 9/2014

Repart. n. 2591/2019 del 09/12/2019

con 4568

Oggetto: lesioni
personale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

- dr. Antonio Novara Presidente
- dr. Antonino Di Pisa Consigliere
- dr. Tanja Hmeljak Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 9/2014, 26/2014 e 44/2014 del R.G. di questa Corte di Appello, promosse in questo grado

da

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (I.R.V.O.), già Istituto Regionale della Vite e del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, presso il cui studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliato

appellante in riassunzione



contro

ANCONA Giuseppe, nato a Castelvetro il 3.01.1951, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Signorello e Giulio Signorello, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 221, presso lo studio degli avvocati Francesco Campagna e Michelangelo Vitale

appellato e appellante incidentale in riassunzione

e nei confronti di

PLANETA Diego, nato a Palermo il 2.02.1940, rappresentato e difeso dagli avvocati Abele Aiello e Giuseppe Mazzarella, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Palermo, via Caltanissetta n. 1;



Corte di Appello di Palermo
SSezione S. Sezione civile

Firmato Da: HMEUJAK TANJA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 6f70395374477290ddcc83c930c29f7 - Firmato Da: NOVARA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 5857fbdad7ace5e781417319c848d737



Sentenza n. 2403/2019 pubbl. il 09/12/2019

RG n. 9/2014

Repert. n. 2591/2019 del 09/12/2019

grado da Amoroso Salvatore, stante la soccombenza dell'Ancona, del Planeta e del Marzullo nei confronti del medesimo, con riferimento agli altri gradi del giudizio (compreso il presente), invece, vanno condannati, in solido, a rifondere all'Amoroso le spese di lite (liquidate in dispositivo), solo il Planeta e il Marzullo, posto che l'Ancona (a differenza degli altri due), dopo che il Tribunale ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti dell'Amoroso, non ha più insistito nella stessa nei gradi successivi. Inoltre, in considerazione della specifica richiesta fatta in tal senso dal procuratore dell'Amoroso, va ordinata la distrazione di tali spese in favore dell'avv. Flora Calandrino, antistatario.

Infine, le spese sostenute da Planeta Diego nei gradi successivi al primo, compreso il giudizio di rinvio, con riferimento alla domanda di regresso da lui formulata nei confronti degli altri componenti del CdA, vanno rimborsate da questi ultimi nella misura indicata nel dispositivo.

Si ritiene equo, invece, compensare, per tutti i gradi del giudizio, successivi al primo, le spese relative agli altri rapporti processuali, tenuto conto della sostanziale equivalenza delle rispettive posizioni.

Stante la nullità della sentenza con riferimento alla posizione di Merra Roberto, vanno interamente compensate anche le spese relative al giudizio di primo grado nel rapporto tra gli eredi del Merra e Planeta Diego.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22585 del 28 febbraio / 3 ottobre 2013, sentiti i procuratori delle parti e nella contumacia – che dichiara – di Foraci Fabio, Foraci Alessandro (nella qualità di eredi di Foraci Mario), Mangiaracina Salvatore, Giambalvo Debora (nella qualità di erede di Giambalvo Italo), Cucurullo Salvatore, Cerfogli Mario e Muscarello Giorgio, in parziale riforma della sentenza n. 437/05, resa dal Tribunale di Agrigento in data 21/30 giugno 2005, appellata in via principale



Firmato Da: HINELJAK TAMIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. RG CA 3 Serialif: 670395a7447290cdcc83c33c297 - Firmato Da: NOVARA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. RG CA 3 Serialif: 5a57fba07ace5e78f477318e649d729

dall'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (già Istituto Regionale della Vite e del Vino) e in via incidentale da Planeta Diego, Marzullo Elio, Alagna Romano Pietro, Bianchi Giuseppe, Rossi Francesco, Mangiaracina Salvatore, Muscarello Giorgio, Foraci Mario, Spatafora Michele, Merra Roberto, Giambalvo Italo, Cucurullo Salvatore e Sala Michele, condanna, in solido, Planeta Diego, Marzullo Elio e l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (già Istituto Regionale della Vite e del Vino), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad Ancona Giuseppe la somma di € 1.121.722,26, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;

dichiara improcedibili le domande formulate nei confronti di Gentilucci Milena, Merra Elena, Merra Alessandra e Merra Pietro (tutti in qualità di eredi di Merra Roberto);

condanna l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (già Istituto Regionale della Vite e del Vino), Planeta Diego e Marzullo Elio, in solido, a rimborsare ad Ancona Giuseppe tre quarti delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate nell'intero dal Tribunale, per il giudizio di primo grado, in € 49.000,00 e che liquida, sempre per l'intero, in € 17.000,00 per il giudizio di appello, in € 20.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 15.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e IVA, dichiarando compensato il quarto restante;

condanna Planeta Diego e Marzullo Elio, in solido, a rimborsare le spese sostenute da Amoroso Salvatore per i gradi successivi al primo, che liquidano in € 15.000,00 per il giudizio di appello, in € 11.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 14.000,00 per il presente



Firmato Da: HMELJAK TANTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f0395e7447729d6fccc8a-c930c29f7 - Firmato Da: NOVARA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a57bad7ace5e78f64f7318c849d7335

9/12/2019

Sentenza n. 2403/2019 pubbl. il 09/12/2019

RG n. 9/2014

Repert. n. 2591/2019 del 09/12/2019

giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e IVA, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Flora Calandrino;

condanna Alagna Romano Pietro, Bianchi Giuseppe, Mangiaracina Salvatore, Rossi Francesco, Cucurullo Salvatore, Spatafora Michele, Sala Michele, Lucido Franca (in qualità di erede di Giambalvo Italo), Giambalvo Margherita (in qualità di erede di Giambalvo Italo), Giambalvo Debora (in qualità di erede di Giambalvo Italo), Indelicato Vita (in qualità di erede di Foraci Mario), Foraci Pietro (in qualità di erede di Foraci Mario), Foraci Fabio (in qualità di erede di Foraci Mario), Foraci Alessandro (in qualità di erede di Foraci Mario), Cerfogli Mario e Muscarello Giorgio, in solido, alla refusione delle spese in favore di Planeta Diego, che liquida in € 15.000,00 per il giudizio di appello, in € 11.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 14.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e IVA;

conferma nel resto la sentenza appellata e compensa interamente fra le altre parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, nonché, in ordine al rapporto tra Planeta Diego e gli eredi di Merra Roberto, anche le spese del primo grado del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo l'8.11.2019.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Firmato Da: HMEJAK TANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA 3 Serial#: 6F703965a7447230cfdcc83e930c2977 - Firmato Da: NOVARA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA 3 Serial#: 5a57fba07aca85e781417318c84397315

Sentenza n. 2403/2019 pubbl. il 09/12/2019
RG n. 9/2014
Repert. n. 2591/2019 del 09/12/2019



19/1/20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

AVV. Ancora Giuseppe
nell'interesse di De Santo

Palermo, li 23 GEN. 2020



IL CANCELLIERE
Dot.ssa Luciana


Per autentica. Palermo, li 23 GEN. 2020

Il Cancelliere

PAGATE EURO 19,38

Palermo, 23 GEN. 2020

Il Cancelliere
Dot.ssa Luciana



agenzia
Entrate



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO **E**
Dipartimento Civile
Protocollo N. 0009586/2021 del 09/11/2021

- O.I. Sp. della O.I.

P_SERY
0016
A101046A2030010001 01 RM03
33071691 NRA54594000108
112 8 DC0770399 B

AG



78637527313-3

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
VIA DELLA LIBERTA' 66
90143 PALERMO, PA



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2019/004/SC/000002403/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7)

IL DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO

avverte

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

C.F. 00262110828

DOMICILIATO IN
VIA LIBERTA' 66 90143 PALERMO (PA)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000002403/2019

DEL 09/12/19 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI PALERMO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA IN MISURA PROPORZIONALE DEL 3%, AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA B,
TARIFFA PARTE PRIMA DEL DPR 131/86 SULLA BASE IMPONIBILE DI EURO 255552,3
COMPRESIVI DI INTERESSI.

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C. 2 DPR 131/86, NON PUO'
ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA. - REP 2591 - ATTORI:ANCONA /
IRVO DI SICILIA

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	7.667,00
TOTALE		7.667,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400.

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

EDUARDO FERRARO

- Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 18/04/2022 sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate alla URL: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica: c70d7b2192 - ID documento: 09004e20c21a1812



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **EDUARDO FERRARO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta scrupolosa all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 153 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it



Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio,
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.Lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlg n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dal tabaccaio a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE TRAMITE E-MAIL O PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI DP.PALERMO.UTPALEFMO2@AGENZIAENTRATE.IT OVVERO DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT. SE OGGETTIVAMENTE IMPOSSIBILITATI AD USARE I PREDETTI CANALI, TELEFONANDO IL LUNEDÌ ED IL GIOVEDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13:00 AL NUMERO 0917608928



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTI

CODICE FISCALE 0 0 2 6 2 1 1 0 8 2 8
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI **ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO**
data di nascita, sesso (M/F), comune, lo Stato estero di nascita

DOMICILIO FISCALE PALERMO P. A. VIA LIBERTA' 66

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A196	2019	7.667,00	
RITENUTE ALLA FONTE	9400	2019	875	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
TOTALE A				7675,75
TOTALE B				7675,75

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE C				
TOTALE D				
TOTALE E				SALDO (E-F)

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE F				
TOTALE G				
TOTALE H				SALDO (G-H)

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE I				
TOTALE J				
TOTALE K				SALDO (I-L)

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE L				
TOTALE M				
TOTALE N				SALDO (M-N)

	codice tributo	periodo di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE O				
TOTALE P				SALDO (O-P)

EURO 7675,750

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA: _____

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: _____

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale

n.ro _____
 fatto / emesso su _____
 cod. ABI _____ CAB _____



DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE 0 0 2 6 2 1 1 0 8 2 8
DATI ANAGRAFICI **ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO**
DOMICILIO FISCALE PALERMO P A VIA LIBERTA' 66
CODICE FISCALE del coobbligato/erede genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
9400	A196	2019	7.667,00	
		2019	875	
TOTALE A			7675,758	
TOTALE B				7675,750

SEZIONE D	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
TOTALE C			D	SALDO (C-D)

SEZIONE E	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
TOTALE E			F	SALDO (E-F)

SEZIONE F	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
TOTALE F			G	SALDO (F-G)

SEZIONE G	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
TOTALE G			H	SALDO (G-H)

SEZIONE H	IMPOSTE	ANNO	IMPORTO	COMPENSAZIONI
TOTALE H			I	SALDO (H-I)

ESTRIMETTERE IL VERSAMENTO

DATA: _____ CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: _____

giorno mese anno AZIENDA CAB/SIORTILO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale

n.ro _____ tratta / emesso su _____

cod. ABI _____ CAB _____

TOTALE I **N** **EURO** **7675,750**



MOD. F24 - 2013 EURO